# COPIA

# REGOLAMENTO

DI ORGANIZZAZIONE

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

E PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI

E DELLE ALTRE PROCEDURE

DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Approvato con deliberazione di G.C. n. 112 del 02.04.1998.

L SEGRETARIO GENERALE

Gulino Doit. Emanuele

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

# Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento:

determina i principi fondamentali e le modalità operative di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale come previsto dal comma 2-bis dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dal comma 4 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

b) contiene norme di organizzazione delle strutture organizzative in relazione alle disposizioni del vigente Statuto comunale ed conformità a quanto disposto dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n.

142, e successive modificazioni ed aggiunte;

c) disciplina la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

d) si propone lo scopo di assicurare autonomia, funzionalità ed di professionalità secondo principi gestione, economicità di

responsabilità;

e) definisce le modalità di direzione e di assunzione delle decisioni e determina per ciascuno dei ruoli le responsabilità attribuite e i risultati attesi.

# Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento:

a) trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro intrattenuti con

il personale dipendente, di ruolo e non di ruolo;

- b) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulate, al di fuori della dotazione organica e in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.
- 2. Le norme del presente regolamento si integrano con le altre disposizioni regolamentari aventi attinenza con il personale, diversi aspetti organizzativi e, in particolare, con le disposizioni primarie e secondarie relative alla disciplina del procedimento amministrativo.

# Art. 3 - Quadro di riferimento normativo

1. Per quanto non previsto specificamente nel presente regolamento, si applicano le disposizioni:

a) delle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni; 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni; 15 maggio 1997, n. 127;

b) della legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni;

c) della legge 23 ottobre 1993, n. 421 e del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.

29 e successive modificazioni ed integrazioni;

- d) degli articoli non soppressi della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93;
- e) dei Decreti del Presidente della Reppublica 1° giugno 1979, n. 191; 7 novembre 1980, n. 810; 25 giugno 1983, n. 347; 13 maggio 1987, n. 268; 17 settembre 1987, n. 494; 3 agosto 1990, n. 333, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 50 di quest'ultimo decreto;
- f) dei Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo;

g) della legge 20 maggio 1970, n. 300;

- h) delle altre disposizioni di legge applicabili ai rapporti di pubblico impiego presso gli Enti Locali, non contrastanti con quelle in precedenza elencate, con particolare riguardo a quelle del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13; e del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395;
- i) delle eventuali nuove norme di legge inerenti la pubblica amministrazione in generale e gli Enti Locali in particolare.
- 2. Per l'interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi stabiliti dall'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del Codice Civile con particolare riferimento alle norme richiamate nel comma precedente.



#### TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

#### Capo I - Principi generali

#### Art. 4 - Criteri generali di organizzazione

- 1. L'organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici, al fine di rendere l'attività del Comune più produttiva ed efficace, nel rispetto delle norme prima richiamate, si ispira ai seguenti criteri e principi:
- a) autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione;
- b) professionalità e responsabilità dei dipendenti;
- c) partecipazione democratica dei cittadini;
- d) pari opportunità tra uomini e donne;
- e) razionalizzazione e snellimento delle procedure;
- f) trasparenza nell'azione amministrativa;
- g) separazione tra direzione politica e gestione amministrativa;
- h) flessibilità nell'orario di servizio, nella mobilità sulle mansioni.
  - 2. In particolare disciplina:
- a) le sfere di competenza;
- b) le attribuzioni e le responsabilità;
- dell'apparato amministrativo con raccordo c) i1politico-istituzionale, in modo che siano assicurati il buon andamento quanto stabilito dell'Amministrazione. secondo l'imparzialità dall'art. 97 della Costituzione.
- propria autonomia della distinta Nell'ambito della responsabilità, fornisce informazioni ai soggetti sindacali individuati nel C.C.N.L., in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
- 4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro, possono essere istituite, senza oneri aggiuntivi Commissioni bilaterali, con il compito 1'Amministrazione, raccogliere dati e di formulare proposte. Detto organismo non ha funzioni negoziali, è paritetico e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

#### Art. 5 - Struttura organizzativa

- 1. La struttura organizzativa del Comune è articolata in:
- a) Settori, caratterizzati da funzioni finali ed articolati a loro volta in unità operative semplici e/o complesse;
- b) Servizi con funzioni strumentali e/o di supporto ai Settori.

#### Art. 6 - Assetto generale dell'Ente

1. Vengono individuati i seguenti Settori:



IL SINDACO

- 1° Settore Affari generali Segreteria CED
- 2° Settore Ragioneria Personale Tributi ed Attività economico-produttive
- 3° Settore Servizi Demografici
- 4º Settore Interventi sociali Cultura e Sport
- 5° Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio pubblico 👂
- 6° Settore Polizia Municipale

# Art. 7 - Unità organizzative intermedie vedi tegros. delib 21/13-02-2003

1. Nell'ambito di ogni settore sono individuate le seguenti unità organizzative intermedie secondo criteri di razionale suddivisione dei compiti e di flessibilità:

Settore Affari generali - Segreteria - CED: Affari Generali - CED e Statistica - Contratti

Settore Ragioneria-Personale-Tributi e Attività produttive: Ragioneria - Gestione del personale - Tributi e Attività produttive

Settore Interventi sociali culturali e sportivi: Servizio Pubblica Istruzione e Asilo Nido - Uffici Cultura e Biblioteca - Ufficio Sicurezza sociale

Settore Gestione del Territorio e Patrimonio pubblico: Lavori pubblici, Edilizia Privata ed Ecologia

Tali unità costituiscono suddivisioni interne ai settori, di natura non rigida e non definitiva, ma ridefinibili dell'evoluzione delle esigenze di intervento delle е unità intermedie vengono stabilite e modificate su disponibili. Le proposta del Responsabile di Settore con deliberazione della Giunta comunale, previo esame con le organizzazioni sindacali.

#### Art. 8 - Unità di progetto

1. Per la realizzazione di specifici progetti, i Settori, o unità organizzative intermedie di settori diversi, possono essere coordinati a livello intersettoriale, in base ad apposita deliberazione della Giunta comunale, su proposta dle Segretario comunale o del Responsabile del Settore.

#### Art. 9 - Settore

- 1. Il Settore è unità organizzativa contenente un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'intervento dell'Ente nell'ambito di un'area omogenea volta ad assolvere a funzioni strumentali e di supporto.
- 2. In applicazione delle disposizioni degli artt. 3, 14, 15, 16, 17 e 20 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e art. 6, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ai Capi Settore (VIII q.f.) è assegnata la

competenza per materia inerente le attribuzioni del Settore ai quali sono stati assegnati con atto del Sindaco.

- 3. Al Settore è preposto un funzionario responsabile limitatamente alla competenza per materia, al quale in particolare sono attribuite le funzioni di cui all'art. 27.
- 4. Per esigenze di servizio inderogabili il Sindaco, con proprio atto, assegna ad interim uno o più Settori apicali ad un Capo Settore o al Segretario o al Direttore generale.

#### Art. 10 - Servizio

- 1. Il Servizio è unità organizzativa comprendente un insieme di unità operative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia specifica.
- 2. Al Servizio è preposto, di norma, un funzionario di VII qualifica funzionale.

#### Art. 11 - Unità operative

- 1. Le unità operative semplici sono costituite per l'espletamento delle attività di erogazione di servizi alla collettività.
- 2. Alle unità operative semplici sono assegnati, di norma, dipendenti Istruttori di VI qualifica funzionale che assolvono alle attribuzioni riportate per la qualifica funzionale anzidetta all'allegato A del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e dell'art. 5 comma 19 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, nel rispetto delle norme dell'art. 56 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

#### Art. 12 - Segretario comunale

- 1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente pubblico, dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  - 2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
- 3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale, sono disciplinate dalla legge.
- 4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.
  - 5. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Settori e ne coordina l'attività;
- c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
- d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare

IL SINDACO

- scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
- 6. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990 aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, se prevista da disposizioni legislative o contrattuali.
- 7. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 5 possono essere anche previste quelle di cui al secondo periodo del comma 3 dell'art. 51 della legge n. 142/1990, come sostituito dall'art. 6, comma 2, della legge n. 127/1997.

#### Art. 13 - Vice Segretario

- 1. E' istituita la figura del Vice Segretario.
- 2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni.
- 3. Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite, con provvedimento del Sindaco, ad un Responsabile di Settore.
- 4. In caso di vacanza del posto di Segretario comunale o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge.
- 5. Il Vice Segretario partecipa, se richiesto, alle sedute degli organi collegiali.

# Art. 14 - Convenzione per il servizio di direzione generale

- 1. L'ente può stipulare con altri comuni, con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, una convenzione avente ad oggetto il servizio di direzione generale.
- 2. Complessivamente la popolazione dei comuni convenzionati deve essere pari ad almeno quindicimila abitanti.
- 3. Nell'ipotesi di cui al comma l i criteri per la nomina del Direttore generale sono stabiliti in sede di convenzione così come in essa sono individuate procedure e competenze per la nomina.
- 4. La competenza a deliberare la convenzione spetta al Consiglio comunale.

#### Art. 15 - Funzioni di direzione generale del Segretario comunale

- 1. Le funzioni proprie del Direttore generale possono essere assegnate dal Sindaco con proprio atto al Segretario comunale.
- 2. In ogni caso qualora e sino a che non si sia provveduto alla nomina del Direttore generale compete al Segretario comunale la sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni ed il coordinamento dell'attività dei Dirigenti (e dei Responsabili di Servizio).

#### Art. 16 - Rapporti tra Direttore generale e Segretario comunale

- 1. I rapporti tra Direttore generale e Segretario comunale sono disciplinati dal Capo dell'Amministrazione all'atto della nomina del primo, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.
- 2. Nell'ipotesi di stipula di convenzione per la gestione del servizio di direzione generale e/o di segreteria comunale le modalità per la disciplina dei rapporti tra le due figure sono contenute nella convenzione.
- 3. Qualora un Ente abbia stipulato entrambe le convenzioni quella precedentemente stipulata rappresenta parametro di legittimità per la successiva.

#### Art. 17 - Competenze del Direttore generale

- 1. Compete al Direttore generale:
- l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio;
- la sovraintendenza in generale alla gestione dell'Ente garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
- la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11, D.Lgs. 77/95 da sottoporre all'approvazione della Giunta per il tramite del Sindaco;
- la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 40, comma 2, lett. a), D.Lgs. 77/95;
- il coordinamento e la sovraintendenza dei Responsabili di Servizio e dei Responsabili del procedimento;
- la definizione dei criteri generali per l'organizzazione degli uffici, previa informazione alle rappresentanze sindacali e nel rispetto dell'art. 5, D.Lgs. 29/93 e delle direttive del Capo dell'Amministrazione;
- l'adozione di misure per l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 29/93;
- la determinazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico, previa informazione alle rappresentanze sindacali ed eventuale esame congiunto e nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 5, lett. d), 17, comma 2 e 60 D.Lgs. 29/93, dei contratti collettivi e del potere di coordinamento del Sindaco di cui all'art. 36, comma 3, L. 142/90:
- l'adozione delle misure per l'interconnessione sia tra uffici della stessa Amministrazione, che con altre Amministrazioni ai sensi rispettivamente degli artt. 5, lett. b) e 11, comma 1, D.Lgs. 29/93;
- la proposta al Capo dell'Amministrazione di misure sanzionatorie a carico dei Dirigenti per responsabilità da risultato;
- l'adozione degli atti di competenza dei Dirigenti (oppure: dei Responsabili di Servizio) inadempienti, previa diffida;
- la promozione, resistenza, conciliazione e transazione delle liti;
- ogni altra competenza attribuitagli dal presente regolamento.
- 2. La Giunta può assegnare, su proposta del Sindaco qualora lo ritenga opportuno in relazione all'intersettorialità o alla particolare complessità, la gestione di uno o più servizi direttamente al Direttore generale, con ogni effetto conseguente anche ai sensi del D.Lgs. 77/95

Vedi riteg. belih G.C.N. 27/28-01.19P

L SEGRETARIO GENERALE

# +to DOIL FRANCO BONFANTE

#### Art. 18 - Ulteriori competenze del Segretario comunale

- 1. Al Segretario comunale, oltre alle competenze di legge, spetta:
- a) l'esercizio delle competenze tutte proprie del Direttore generale qualora sia stato investito di detto ruolo;
- b) la sovraintendenza ed il coordinamento dei Dirigenti (oppure: dei Responsabili di Servizio), qualora il Direttore generale non sia stato nominato;
- c) la sostituzione del Direttore generale in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, qualora non sia prevista la figura del Vicedirettore generale, limitatamente all'esercizio delle competenze di cui sub b):
- d) la direzione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;
- e) il parere sulla nuova dotazione organica dell'ente, qualora non sia stato nominato il Direttore generale;
- l'appartenenza alle commissioni di concorso quale esperto discipline giuridiche ove queste siano previste dal programma d'esame;
- g) la presidenza delle commissioni di concorso afferenti posti apicali o una pluralità di posti inquadrati in diversi servizi, nell'ipotesi in cui il Direttore generale non sia stato nominato;
- h) il parere sul conferimento degli incarichi dirigenziali ove non esista il Direttore generale;
- i) l'attribuzione del trattamento economico accessorio al personale ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 36 e non esista la figura del Direttore generale;
- 1) la presidenza del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno, ove non sia previsto il Direttore generale;
- m) la presidenza della conferenza di servizio, ove non esista il Direttore generale e comunque l'appartenenza alla stessa in ogni altro caso;
- 1'appartenenza n) al comitato di indirizzo coordinamento tecnico-politico;
- o) la decisione sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei Dirigenti (oppure: Responsabili di Servizio), ove non esista il Direttore generale.
- 2. Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario quelle nell'ambito ulteriori attribuzioni di proprie del quelle dell'Amministrazione, con esclusione di rilevanza e squisitamente politica.

#### Art. 19 - Competenze del Sindaco in materia di personale

- 1. Restano ferme in capo al Sindaco in materia di personale:
- a) la nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;
- b) l'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali;
- c) l'attribuzione e definizione degli incarichi di collaborazione esterna;
- d) i provvedimenti di mobilità interna delle figure apicali dell'ente;
- e) l'attribuzione delle mansioni superiori per la copertura dei posti apicali;

SEGRETARIO GENERALE

- f) la nomina del coordinatore unico dei lavori pubblici;
- g) la nomina dei responsabili della gestione e dell'organizzazione:
  - dell'I.C.I.;
  - dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
  - della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- h) l'individuazione del responsabile dei servizi informativi automatizzati;
- i) l'individuazione dei messi comunali:
- 1) la nomina dell'economo ed eventualmente del vice economo;
- m) l'individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- n) l'individuazione dei componenti il servizio ispettivo di cui all'art. 1, comma 62, L. 662/96;
- o) la nomina del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno;
- p) l'individuazione dei collaboratori degli uffici posti alle dirette dipendenze sue, della Giunta o degli Assessori;
- q) la nomina del responsabile dell'ufficio statistica;
- r) la nomina del responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico;
- s) la nomina del responsabile del servizio di protezione civile;
- t) l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato.

#### TITOLO III - L'ATTIVITA'

#### Art. 20 - Le determinazioni

- 1. Per assolvere le funzioni loro assegnate, i Responsabili di Settore adottano atti di gestione che assumono la forma della "Determinazione".
- 2. Le determinazioni sono elencate, in numero progressivo cronologico annuale, in apposito registro tenuto presso ciascuna area e in un registro generale.
- 3. Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, le determinazioni sono affisse, all'albo pretorio, nella sede del Comune, per 15 giorni consecutivi e sono immediatamente eseguibili, con la eccezione di cui al successivo comma 4.
- 4. Le determinazioni dei Responsabili di Settore che comportano impegni di spesa sono trasmesse al Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 5. In relazione al disposto dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno indicare il nome e cognome del Responsabile del procedimento.

#### Art. 21 - La Conferenza di Servizio

- 1. La Conferenza di Servizio è composta dal Segretario comunale e da tutti i Responsabili di Settore.
- 2. La Conferenza di Servizio è convocata e presieduta dal Segretario comunale.
- 3. La Conferenza di Servizio esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo; su richiesta degli organi di governo avanza anche suggerimenti ed esprime valutazioni su problematiche concernenti il funzionamento della struttura comunale, l'ambiente di lavoro e la formazione professionale.
- 4. Essa svolge inoltre un ruolo di collegamento delle strutture organizzative con gli organi di governo; vigila sul rispetto del codice di comportamento dei dipendenti.
- 5. La partecipazione del Segretario comunale e dei Responsabili di Servizio alla Conferenza è obbligatoria.
- 6. La Conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera in forma palese. Un Responsabile di Settore appositamente incaricato, redige i verbali delle riunioni e cura gli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte.
  - 7. La Conferenza si riunisce, di norma, una volta al mese.

#### Art. 22 - Gruppi di lavoro

1. Possono essere istituiti Gruppi di lavoro intersettoriali, qualora ciò si renda necessario al fine di curare in modo ottimale il perseguimento di obiettivi che implichino l'apporto di professionalità qualificate e differenziate.

- 2. Nell'ipotesi di cui al comma l il coordinamento del Gruppo è affidato al Responsabile di Servizio avente competenza prevalente o, qualora sia impossibile determinarla, ad altro responsabile individuato nell'atto istitutivo.
- 3. La competenza in ordine all'istituzione del Gruppo di lavoro è della Giunta comunale, sentito il Direttore generale ove esista ed il Segretario comunale negli altri casi.
- 4. La responsabilità della gestione delle risorse è del coordinatore del gruppo, fermo restando che relativamente a ciò egli dovrà attenersi alle procedure di consultazione degli altri membri del Gruppo di lavoro eventualmente previste nell'atto istitutivo.

# Art. 23 - Atti di concerto tra organi politici ed organi gestionali

1. Gli atti rientranti nella competenza propria del Sindaco ed importanti l'assunzione di impegni di spesa, al fine di salvaguardare il principio della separazione delle competenze tra apparato politico ed apparato burocratico, sono assunti dal Capo dell'amministrazione di concerto con il Responsabile del Servizio finanziario; il concerto espresso dal Responsabile di Servizio ha ad oggetto specificatamente l'assunzione dell'impegno di spesa.

#### Art. 24 - Ricorso gerarchico

1. Contro gli atti adottati dai Dirigenti (oppure: dai Responsabili di Servizio) è ammesso ricorso gerarchico al Direttore generale, ove esista e in caso contrario al Segretario comunale.

#### Art. 25 - Potere sostitutivo

- 1. In caso di inadempimento del competente Responsabile di Servizio il Sindaco può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine, anche in relazione all'urgenza dell'atto.
- 2. Decorso il termine assegnato il Sindaco può sostituirsi al Responsabile di Servizio inadempiente, in presenza dei presupposti di assoluta necessità ed urgenza.
- 3. In tal caso nell'atto sindacale va data congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti.
- 4. L'atto rimane assoggettato al regime ordinariamente proprio dello stesso.
  - 5. Il potere sostitutivo non è delegabile agli Assessori.
- 6. Analogo potere compete al Direttore generale, ove esista, con esclusione degli atti adottati dai responsabili degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori.
- 7. Il Sindaco può esercitare detto potere anche nei confronti del Direttore generale.

#### Art. 26 - Supplenza

1. In caso di assenza od impedimento del Responsabile di un Servizio

le sue competenze sono espletate dal dipendente individuato quale suo sostituto.

2. La competenza all'individuazione del sostituto fa capo all'organo competente relativamente all'individuazione del responsabile.

#### Art. 27 - Attività di gestione

- 1. I Responsabili di Settore e, su disposizioni di questi, i Responsabili dei Servizi e degli uffici svolgono tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico.
  - 2. In particolare, agli stessi, sono attribuiti:
- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
- 3. Il Regolamento di contabilità e quello dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei Responsabili di Settore in materia di acquisizione dei beni, prestazioni e servizi e di realizzazione di opere.
- 4. Spettano al Responsabile di Settore i pareri interni all'Ente, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo.
- 5. I Responsabili di Settore danno parere obbligatorio sulla promozione e sulla resistenza alle liti, nonché sulle conciliazioni e sulla transazione delle stesse.
- 6. Il Sindaco può delegare, ai singoli Responsabili di Settore, ogni altro atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi.
- 7. Gli atti di competenza dei dipendenti non sono soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.
- 8. In caso di assenza o impedimento del soggetto titolare ad assumere gli atti di gestione, questi vengono adottati dal dipendente che legittimamente lo sostituisce.
- 9. Per gli atti di gestione di cui al precedente comma 2, lettera a) (commissioni di gara), b) e c) trovano applicazione le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale sui contratti.
- 10. In presenza di atti invalidi, inopportuni o comunque non più rispondenti all'interesse pubblico, il soggetto che ha emenato l'atto, può procedere, in sede di autotutela, all'annullamento o alla revoca dell'atto stesso, dandone preventiva comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale.



11. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide il su relazione del Segretario comunale, sentita la Giunta Sindaco, comunale.

#### Art. 28 - Le deliberazioni

deliberazione di competenza giuntale sono proposte di predisposte dal Responsabile del procedimento, anche secondo direttive e gli indirizzi dei membri dell'organo collegiale.

2. Sulla proposta di deliberazione vanno acquisiti i pareri di

regolarità tecnica e di regolarità contabile.

3. Alle proposte di deliberazione consiliari si applica la medesima procedura prevista per gli atti giuntali, fermo restando proposta può essere avanzata anche da ogni singolo consigliere.

#### Art. 29 - Pareri e silenzio procedimentale

1. I pareri di cui all'art. 53, L. 142/90 devono essere resi entro tre giorni dalla data in cui sono richiesti.

2. Lo stesso termine si applica ai pareri di competenza dei revisori dei conti, nonché eventualmente di commissioni consiliari o comunali, di circoscrizioni, e di organismi di partecipazione.

3. Qualora i pareri di cui ai commi 1 e 2 non siano resi nei termini previsti è facoltà dell'organo di amministrazione attiva di prescindere dagli stessi.

# Art. 30 - Visto di regolarità contabile e termini per l'acquisizione

di regolarità contabile attestante la copertura Il visto finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio finanziario entro cinque giorni dalla trasmissione dell'atto.

2. Qualora il visto non venga apposto nei termini di cui sopra senza motivate ragioni si attiva il procedimento disciplinare nei confronti

del soggetto inadempiente.

#### Art. 31 - Il Procedimento amministrativo

 Ai procedimenti amministrativi di competenza della struttura organizzativa, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio, si applicano le norme dello speciale Regolamento comunale.

2. Nello svolgimento di ciascun procedimento amministrativo sono disposti solo gli adempimenti strettamente necessari per il compimento dell'istruttoria e per l'emissione del provvedimento, indispensabili per l'adozione di decisioni motivate o espressamente prescritte da leggi o da regolamenti.

I procedimenti devono essere conclusi con l'adozione di un motivato provvedimento nel termine stabilito, per ciascun procedimento, dallo speciale Regolamento. In esso sono indicati, altresì, i servizi o responsabili dell'istruttoria e l'organo competente uffici



all'adozione del provvedimento.

Ą. Quando siano non prescritte obbligatoriamente forme procedimentali, l'attività amministrativa del Comune deve svolgersi con modalità semplici ed economiche e con esiti immediati.



#### TITOLO IV - LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

#### Capo I - La dotazione organica

#### Art. 32 - Dotazione organica

- 1. La dotazione organica del personale dipendente e la sua articolazione strutturale e funzionale risulta dall'allegato "A" al presente Regolamento.
- 2. Le variazioni alla dotazione organica sono disposte dalla Giunta comunale su proposta della Conferenza di Servizio, sentite le Organizzazioni Sindacali.
- 3. La variazione comporta la individuazione ed elencazione dei posti di ruolo secondo l'inquadramento previsto dai contratti di lavoro ed è suddivisa unicamente per qualifiche funzionali e figure professionali.

#### Art. 33 - Figure professionali

- 1. Le figure professionali sono definite dal Servizio Personale, d'intesa con la Conferenza di Servizio e sentite le Organizzazioni Sindacali, conformemente alla classificazione prevista dall'allegata tabella 1 al D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.
- 2. In conseguenza dell'emanazione di nuove disposizioni o a seguito del verificarsi di nuove e diverse esigenze, con la procedura di cui al comma precedente, possono essere variate le figure professionali previste.
- 3. Il cambiamento della figura professionale necessita di un previo accertamento della professionalità necessaria e di idonea formazione.

#### Art. 34 - Mansioni individuali

- 1. Ciascun dipendente viene adibito alle mansioni proprie della qualifica e del profilo di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
- 2. Le mansioni vengono individuate con il contratto individuale di cui all'art. 14 del C.C.N.L. stipulato in data 6 luglio 1995.
- 3. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente, a compiti e mansioni immediatamente inferiori.
- 4. L'attribuzione di mansioni diverse di cui al comma 3 è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio; tali variazioni non comportano alcuna modifica del trattamento economico.

# Art. 35 - Dipendenza gerarchica - Verifica dell'attività

1. I Responsabili dei Settori sono responsabili dei risultati delle attività svolte dal servizio e dagli uffici ai quali sono preposti,

della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica е amministrativa, incluse organizzative e di gestione del personale.

2. All'inizio di ogni anno i Responsabili dei Servizi presentano al Segretario comunale e questi al Sindaco, una relazione sull'attività

svolta nell'anno precedente.

3. Tenuto conto della normativa che regola il rapporto di lavoro e considerata l'organizzazione del Comune, la dipendenza gerarchica comporta che il lavoro sia organizzato in determinate posizioni e che le prestazioni, come prima disciplinate, siano verificate e valutate.

#### Art. 36 - Attribuzione temporanea di mansioni superiori

- 1. Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere incaricato a svolgere mansioni immediatamente superiori:
- a) nel caso di vacanza di posto di organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della vacanza, nel rispetto delle norme di cui all'art. 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla

conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne periodi per ferie e per assenze inferiori ai 90 giorni. 2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha

- diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento della medesima.
- 3. L'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.
- 4. L'assegnazione a mansioni superiori è disposta con determinazione del Segretario comunale, per i posti di Responsabile di Settore, e dal Responsabile di Settore presso cui il dipendente è incaricato, negli altri casi.
- 5. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti delle mansioni stesse.

#### Art. 37 - Disciplina degli incarichi da conferire ai dipendenti da altre Amministrazioni pubbliche e/o Enti pubblici ovvero da privati

- dipendenti del Comune non possono ricoprire cariche, svolgere incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dell'Amministrazione comunale se non nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Regolamento e, comunque, al di fuori del normale orario di servizio. In ogni caso, il dipendente ha il dovere di assicurare che ogni attività sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, nonché allo svolgimento dei compiti presso l'Amministrazione da cui dipende ed al prestigio della stessa.
- 2. Al fine del conferimento e dell'autorizzazione, il Sindaco valuta la natura ed il tipo di incarico, il suo fondamento normativo, la dell'eventuale compenso corrisposto, la compatibilità l'attività di istituto svolta dal dipendente, anche sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto.

- 3. Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche, ovvero le società o persone fisiche che svolgano attività di impresa o commerciale, che intendano conferire un incarico ad un dipendente formulano, al fine di ottenerne l'autorizzazione, richiesta nominativa al Sindaco, indicando il tipo di incarico e la sua durata, la fonte normativa o le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico, nonché compenso, ove previsto.
- 4. Nel caso in cui la proposta d'incarico, indicante i dati ed i motivi di cui sopra, venga rivolta direttamente al dipendente, questi deve rimetterla al Sindaco per il relativo esame e le conseguenti determinazioni.
- 5. Fatte salve le incompatibilità espressamente sancite da norme di legge, sono consentiti ai dipendenti:
- a) incarichi di consulenza, collaborazione e affini, limitate nel tempo, conferiti da Amministrazioni e/o da Enti pubblici;
- b) partecipazione a commissioni di collaudo nominate dalle Pubbliche Amministrazioni;
- c) partecipazione a commissioni di gara, di concorso, disciplinari, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
- d) partecipazione a collegi sindacali o di revisione dei conti in società a partecipazione pubblica di cui alla lettera a) od Enti pubblici, ovvero in società o persone fisiche che svolgono attività di impresa o commerciale;
- e) incarichi di docenza in corsi e/o seminari di formazione e/o aggiornamento professionale, organizzati da Amministrazioni e/o Enti pubblici, ovvero da società di persone fisiche che svolgono attività di impresa commerciale.
- 6. L'autorizzazione dell'incarico può essere negata, con atto motivato, quando la stessa sia in contrasto con gli interessi dell'Ente.
- 7. Presso l'ufficio gestione del personale è tenuto un elenco nominativo, aggiornato, di tutti gli incarichi conferiti o autorizzati e dei relativi compensi. Chi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241, può prenderne visione.

#### Art. 38 - Assenze

- 1. I congedi spettanti al dipendente sono quelli stabiliti dal contratto di lavoro e dall'accordo decentrato di applicazione contrattuale.
- Il congedo ordinario è irrinunciabile e deve essere fruito entro l'anno cui si riferisce e/o, ove esigenze di servizio non lo consentano, non oltre il 30 giugno dell'armo successivo, con le modalità stabilite dal verbale dell'accordo decentrato.
- 2. Entro il mese di Maggio di ogni anno, la Conferenza dei Dirigenti Capi Settore, predispone il piano dei congedi ordinari, propri e del personale, dandone comunicazione alla Giunta comunale.
- Ogni Dirigente di Settore, nella predisposizione del piano dei congedi ordinari e nel rispetto della normativa contrattuale, deve predisporre la programmazione, che ha validità annuale, cercando di accorpare in pochi periodi i congedi ordinari.
- Per comprovate esigenze, tenendo comunque sempre presenti le esigenze di servizio, tale piano è suscettibile di variazioni, approvate dal Capo Settore, sentito l'Assessore competente. E' fatto divieto

IL SEGRETARIO GENERALE

trasformare i giorni di congedo ordinario in ore.

- 3. Per eccezionali esigenze di servizio, l'Amministrazione può interrompere il congedo. In tale caso, il dipendente ha diritto al rimborso, da parte dell'Ente, delle spese strettamente conseguenti a tale interruzione.
- 4. L'utilizzo del periodo di congedo ordinario è interrotto nel caso di malattia adeguatamente e debitamente documentata che sia protratta per più di tre giorni o abbia dato luogo a ricovero ospedaliero. La ripresa del congedo ordinario, dopo l'interruzione, è subordinata a nuova autorizzazione.
- 5. La normativa vigente e l'accordo decentrato sull'applicazione contrattuale prevedono e regolamentano la possibilità per il dipendente di fruire di congedi straordinari retribuiti.

  Ove, per qualsiasi ragione, non si verifichi l'evento per il quale è stato concesso il congedo straordinario retribuito o non sia prodotta

dall'interessato, a posteriori, la documentazione prescritta, i giorni di assenza dal servizio sono computati nel periodo di congedo ordinario per l'anno in corso o, ove questo sia stato goduto, come assenza non

retribuita.

- 6. Il personale dipendente può essere collocato in aspettativa: per infermità, per infortunio sul lavoro o malattia contratta a causa del servizio, per servizio militare, per motivi di famiglia, per incarichi di carattere politico, amministrativo o sindacale o per motivi di studio e per quanto altro previsto dalla normativa vigente o dall'accordo decentrato.
- 7. Alle lavoratrici madri ed alle madri adottive si applicano integralmente le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia di tutela delle donne lavoratrici in gravidanza e puerperio.

# Art. 39 - Riammissione in servizio

- 1. L'ex dipendente, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo, può essere riammesso in servizio nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità dalla data del provvedimento di riammissione entro un anno dalla cessazione del servizio.
- 2. La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto ed al mantenimento del posto stesso nella dotazione organica.

#### TITOLO V - L'ACCESSO AGLI IMPIRGHI

#### Capo I - Ammissione agli impieghi

#### Art. 40 - Contenuto

1. Con il presente titolo vengono dettate norme in materia di accesso all'impiego, a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, integrative ed applicative di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, in applicazione del comma 3-bis dell'art. 41 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, aggiunto dal comma 9 dell'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

#### Art. 41 - Modalità di accesso - Mobilità

1. L'accesso ai posti di ruolo ha luogo, nel limite dei posti disponibili, con le procedure di cui all'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

#### Art. 42 - Commissione esaminatrice

- 1. La commissione esaminatrice, unica per le prove di concorso e l'eventuale preselezione, sarà nominata con determinazione del Segretario generale, o Direttore generale se nominato, nel rispetto delle norme di cui all'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 9 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.
- 2. La commissione sarà così composta:
  a) dal Responsabile di Settore cui appartiene il posto da ricoprire presidente di diritto;
- b) 2 membri, se dipendenti da Ente locale, aventi qualifica superiore a quella dei posti a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso.
- 3. La presidenza della Commissione è svolta dal Segretario generale, o Direttore generale se nominato, se trattasi di concorsi per posti apicali o ogni volta che lo stesso lo ritenga necessario.
  - 4. Nella Commissione devono essere presenti componenti dei due sessi.
- 5. Con la stessa determinazione del Segretario generale, o Direttore generale se nominato, si provvederà alla nomina del Segretario della Commissione nella persona di un dipendente di Ente locale avente la qualifica superiore o pari a quella del posto messo a concorso.
- 6. Per l'eventuale suddivisione della Commissione in sottocommissioni, trova applicazione l'art. 9, comma 3, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 9, comma 4, del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.



#### Art. 43 - Concorso pubblico - Preselezione

- 1. Il concorso pubblico troverà disciplina attuativa nel bando di concorso.
- 2. L'Amministrazione può attuare, quando le circostanze o la figura professionale lo richiedano, il metodo della preselezione che consiste nel selezionare i concorrenti attraverso specifiche prove attitudinali o semplicemente mediante graduatoria per soli titoli.

#### Art. 44 - Selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento

1. La selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento trova disciplina nel successivo Capo VII.

#### Art. 45 - Assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette

1. Le assunzioni obbligatorie e degli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno disposte con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle procedure di cui agli articoli da 29 a 32 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

# Art. 46 - Riserva dei posti al personale interno

- 1. I bandi di concorso debbono prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà essere elevata fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 6, comma 8, del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268.
- 2. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con un'anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla 7 q.f. compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.
- 3. La riserva non opera per l'accesso ai posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra le diverse figure professionali della stessa qualifica funzionale.
- 4. La riserva non opera, salvo quanto previsto nella prima parte del 2° comma del presente articolo, se il titolo di studio sia espressamente richiesto dalla legge per il posto messo a concorso.

#### Art. 47 - Copertura dei posti

1. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti



disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei tre anni successivi. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere di norma coperti entro 6 mesi dalla data del relativo bando.

2. Nel bando di concorso l'Amministrazione indica soltanto il numero dei posti disponibili alla data del bando di concorso e quello dei posti riservati al personale interno, precisando che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

#### Art. 48 - Requisiti generali - Limiti di età

1. Per accedere all'impiego, gli interessati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693; la partecipazione ai concorsi non è soggetta ai limiti di età, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Per le figure professionali di cui al seguente prospetto, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997 il limite di eta massimo è fissato come a fianco di ciascuna indicato.

! ! N.D. !	! ! Q.F. !	! ! FIGURA PROFESSIONALE !	! ! ! ! MOTIVO ! ! ! ! ! !	LIMITE MASSIMO ! DI ETA' ! comprese eventuali ! elevazione !
1 1	V^	Agente di P.M.	! !Peculiarità!! del !! servizio !!	45
! ! 2 !	VI^	Assistente d'infanzia	! ! !Peculiarità! ! del ! ! servizio !	

#### Art. 49 - Dotazione organica

1. Nell'allegato A) al presente regolamento è riportata la dotazione organica del personale suddivisa per settori di attività e per funzioni di spesa.

# Capo II - Concorsi pubblici per titoli ed esami

#### Art. 50 - Bando di concorso

- 1. Il bando di concorso pubblico, indetto con provvedimento della Giunta comunale, deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487:
- a) il numero dei posti messi a concorso, la figura professionale, l'area e la qualifica funzionale di appartenenza con il relativo trattamento economico e specificare il numero dei posti riservati al personale in servizio presso l'Ente;
- b) le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell'aspirante;
- c) i documenti ed i titoli da allegarsi alla domanda;
- d) l'ammontare della tassa da corrispondere per la partecipazione al concorso e le modalità di versamento;
- e) la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- f) i termini per l'assunzione in servizio dei vincitori; 🗴
- g) lé modalità che saranno seguite per convocare i concorrenti ammessi alla prova concorsuale;
- h) ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile;
- i) eventuale limite di età ai sensi del precedente art. 29, comma 2.
- 2. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad operare nella procedura concorsuale e non possono essere variate se non prima della chiusura del concorso e con contestuale protrazione del termine di presentazione dell'istanza per un periodo di tempo pari a quello già trascorso dalla data del bando.

#### Art. 51 - Domanda di ammissione al concorso - Termini - Modalità

- 1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice conformemente allo schema approvato con il bando, dovrà essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata a mano entro il termine fissato dal bando.
- 2. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
- 3. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il quarantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del bando o dell'avviso di concorso.
- 4. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.
- 5. La domanda, che dovrà essere compilata usando macchina da scrivere oppure penna nera o blu, dovrà essere inviata in busta chiusa ovvero consegnata a mano. Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportato il concorso, il nome e il cognome del candidato.
  - 6. Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione:
  - a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;

- b) il codice fiscale;
- c) la residenza; √
- d) l'indicazione del concorso;
- e) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico impiego alla data di scadenza del termine stabilito dal bando e precisamente dovranno dichiarare:
- il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;
- iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;
- la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 🗲 l'idoneità fisica all'impiego;
- nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni;
- pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato:
- f) il possesso del titolo di studio richiesto:
- eg) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;
- h) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della valutazione;
  - i) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico.
  - 7. I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
  - 8. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione.

#### Art. 52 - Documenti da allegare alla domanda

- 1. I concorrenti dovranno allegare alla domanda, in carta semplice:
- a) il documento comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso;
- b) eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di concorso;
- c) eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della

preferenza nella nomina così come individuati dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693:

d) tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del

concorso per la loro valutazione.

- 2. Tra i titoli di merito viene valutato anche il curriculum professionale, la cui presentazione è facoltativa. Lo stesso, che deve comprendere solo dichiarazioni formalmente documentabili, deve essere debitamente sottoscritto.
- 3. Tutti i documenti allegati alla domanda, ove in copia, devono essere debitamente autenticati. Tutti i documenti, ove non siano già stati specificamente elencati nella domanda, devono essere discritti in un elenco in carta semplice da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto dall'interessato.

# Art. 53 - Diffusione del bando di concorso

1. Il bando, ovvero l'avviso del concorso, sarà pubblicato nel rispetto delle procedure vigenti alla data di approvazione del bando.

2. Il bando integrale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio comunale e dei comuni confinanti, nonché nei consueti luoghi di affissione del Comune.

# Art. 54 - Riapertura del termine e revoca del concorso

- 1. L'Amministrazione può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché il numero delle domande presentate entro tale termine appaia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione. insufficiente per assicurare soddisfacente del concorso.
- 2. Ha inoltre facoltà di revocare il concorso per ragioni interesse pubblico.

# Art. 55 - Ammissione ed esclusione dal concorso

- Scaduto il termine per la presentazione delle domande funzionario responsabile procede all'esame delle stesse e documentazione allegata ai soli fini dell'ammissibiltà dei concorrenti.
- 2. Delle operazioni di cui al comma 1 sarà redatto apposito verbale contenente l'accertamento dell'ammissibilità di tutti i concorrenti.

#### Art. 56 - Imposta di bollo

1. L'istanza di partecipazione ai concorsi, nonché la documentazione allegata, sono esenti dal bollo. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono tenuti a regolarizzare nel bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego.

#### Art. 57 - Adempimenti della commissione esaminatrice

- 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 42 delibera a maggioranza di voti palesi e con la presenza, a pena di nullità, di tutti i suoi componenti.
  - 2. In relazione:
- alla cessazione dell'incarico di componente di commissione esaminatrice;
- agli adempimenti della commissione;
- alla trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali;
- agli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte;
- agli adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte;
- al processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie;
- trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.
- 3. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso, salvo in caso di decesso, incompatibilità od impedimenti sopravvenuti ovvero per perdita della qualifica di base per i funzionari salvo il caso di cessazione dal servizio per collocamento a riposo.
- 4. Verificandosi una di tali evenienze sarà nominato altro componente.
- 5. La seduta di insediamento della Commissione esaminatrice è convocata dal Presidente della stessa entro 30 giorni dalla partecipazione della nomina.
  - 6. Il segretario della commissione consegna alla stessa, in copia:
- il bando di concorso;
- il provvedimento di costituzione della commissione esaminatrice;
- il provvedimento che approva le operazioni di ammissione;
- il presente regolamento e, in originale, le domande di ammissione ed i documenti relativi.

#### Capo III - Valutazione dei titoli e degli esami

#### Art. 58 - Punteggio

- 1. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:
- a) punti 30 per ciascuna prova scritta;
- b) punti 30 per ciascuna prova pratica;
- c) punti 30 per ciascuna prova orale;
- d) 1/3 del punteggio complessivo delle prove per i titoli.

#### Art. 59 - Valutazione dei titoli

1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi punti ad essi riservati sono così ripartiti:



III	Categoria Categoria	- Titoli di studio	punti punti	4/10 1/10
	•	Tornano	punti	10/10

2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

#### Art. 60 - Valutazione dei titoli di studio

1. I complessivi 4/10 disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue.

Titoli epressi in decimi	da a	! 6,00 ! 6,49 !	6,50 7,49	! ! 7,50 ! 8,49 !	! ! 8,50 ! 10,00	
Titoli espressi da in sessantesimi a		! 36 ! 39 !	40 45	! ! 46 ! 54	! ! 55 ! 60	
Titoli espressi con giudizio complessivo		! ! ! sufficiente ! !	buono	! ! ! distinto !	! ! ! ottimo	
TITOLI DI LAUREA		!		1		
espressi in centodecimi	da a	! 66 ! ! 70 ! ! !	71 85	! ! 86 ! 100 !	! 101 ! 110 ! e lode	
espressi in centesimi	da a	! 60 ! ! 75 ! !1	76 90	91 95	96 100	
VALUTAZIONE	! 1/10 ! ! 1/10 !	2/10	3/10	4/10		

2. Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.

# Art. 61 - Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare

1. I complessivi 4/10 disponibili per titoli di servizio sono così

#### attribuiti:

- a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso: (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
  - a.1 stessa qualifica o superiore ................. punti 0,25 a.2 - in qualifica inferiore ....................... punti 0,15
- b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso: (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
  - b.1 stessa qualifica o superiore ...... punti 0,20
  - b.2 in qualifica inferiore ...... punti 0,10
- c) servizio militare:
- in applicazione dell'art. 22, 7° comma, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, sono valutati come segue:
- servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico (precedente lett. a.l);
- servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o carabiniere semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).
- 2. La copia del foglio matricolare o dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione del detto punteggio.
- 3. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
- 4. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.
- 5. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.

#### Art. 62 - Valutazione del curriculum professionale

1. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità e tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

#### Art. 63 - Valutazione dei titoli vari

1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti.

#### Art. 64 - Valutazione delle prove di esame

1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è

subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30.

- 2. Le prove di esame dovranno svolgersi nel seguente ordine:
- prove scritte;
- prove pratiche;
- prove orali.

# Art. 65 - Pubblicità delle valutazioni attribuite

1. Giornalmente, la Commissione, dovrà esporre, nella sala delle prove, prima di chiudere i lavori, l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova orale o pratica con a fianco di ciascuno il punteggio attribuito in tutte le prove.

# Capo IV - Prove concorsuali

#### Art. 66 - Svolgimento delle prove

- 1. Il diario dell<u>e prove scritte</u> sarà comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, anche mediante pubblicazione inserita nel bando di concorso.
- 2. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, anche mediante pubblicazione inserita nel bando di concorso.
- 3. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
- 4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che sarà affisso nella sede degli esami.

#### Art. 67 - Prove concorsuali

1. Le prove concorsuali si distinguono in prova scritta, prova pratica e prova orale.

#### Art. 68 - Prova scritta

- 1. La prova scritta può essere teorica, teorico-pratica o pratica. Si intende:
- a) per prova scritta teorica:
- quella che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto della prova;
- b) per prova scritta teorico-pratica: /
  - quella che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui

alla prova teorica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate;

c) per prova scritta pratica:

- quella che si basa principalmente sull'analisi e risoluzione di problematiche di gestione attiva mediante l'uso di casi simulati e nella quale l'aspetto dottrinario e teorico è considerato meramente propedeutico.

#### Art. 69 - Prova pratica

1. La prova pratica tende ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

#### Art. 70 - Prova orale

1. Per prova orale si intende quella nella quale si tende, attraverso interrogazioni sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando, a conoscere la preparazione ed esperienza dei concorrenti, il loro modo di esporre ed ogni altro aspetto relazionale.

# Capo V - Svolgimento e valutazione delle prove -Formazione della graduatoria di merito

# Art. 71 - Criteri di valutazione delle prove d'esame

- 1. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame.
- 2. Qualora la valutazione delle prove d'esame non ottenga voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto da verbalizzare e viene assegnato al concorrente, per ciascuna prova, il punteggio risultante dalla somma dei voti espressi da ciascun commissario.

#### Art. 72 - Durata e data delle prove

- 1. Per lo svolgimento delle prove scritte la Commissione assegna, in relazione all'importanza di ciascuna prova, il termine massimo che dovrà essere comunicato ai concorrenti prima dell'inizio della prova.
- 2. Il detto termine dovrà essere comunicato ai concorrenti contestualmente alla dettatura del testo del tema o del questionario da svolgere.
- 3. Per le eventuali prove orali e pratiche la durata, di volta in volta, sarà fissata, a sua piena discrezione, dalla Commissione.
- 4. I concorrenti dovranno presentarsi per sostenere la prima prova nella sede, nel giorno e nell'ora indicati.

5. Per le prove successive alla prima è data facoltà alla Commissione di convocare i concorrenti in occasione della prova precedente, procurandosi, dell'avvenuta comunicazione, prova sottoscritta dai singoli concorrenti.

#### Art. 73 - Accertamento dell'identità dei concorrenti

- 1. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna prova di esame, accerta l'identità personale dei concorrenti in base ad uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:
- a) carta d'identità;
- b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da un'amministrazione dello Stato;
- c) tessera postale;
- d) porto d'armi;
- e) patente automobilistica:
- f) passaporto;
- g) fotografia (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio, in data non anteriore a un anno;
- h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della Commissione esaminatrice.

# Art. 74 - Adempimenti della Commissione - Adempimenti dei concorrenti

1. Per le prove di esame trovano applicazione gli artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

# Art. 75 - Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte

1. Gli adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte trovano disciplina nell'art. 14 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

#### Art. 76 - Ammissione alle prove successive

- 1. Sono ammessi alla prova successiva i concorrenti che abbiano riportato, in ogni singola prova, una votazione non inferiore a quella prevista dal precedente art. 64, comma 1.
- 2. I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

#### Art. 77 - Prova pratica - Modalità di svolgimento

- 1. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di 21/30 nella eventuale prova precedente.
- 2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la Commissione stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la Commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre un numero non inferiore a tre prove e, con le medesime modalità previste per la prova scritta, far procedere alla scelta della prova oggetto di esame.

3. La Commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova, e può autorizzare i concorrenti ad utilizzare materiale proprio.

4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera Commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.

# Art. 78 - Prova orale - Modalità di svolgimento

- 1. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione minima prescritta nelle prove precedenti.
- 2. L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera Commissione.
- 3. La Commissione prima dell'inizio della prova orale determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

# Art. 79 - Formazione della graduatoria di merito

- 1. Ultimata la valutazione dei titoli e le operazioni d'esame la Commissione, tenute presenti le norme di cui all'art. 5 "Categorie riservatarie e preferenze" del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, formula un'unica graduatoria di merito che rassegna all'Amministrazione comunale per i conseguenti provvedimenti.
- 2. Nell'allegato B) al presente regolamento sono indicate le caratteristiche dei titoli di preferenza.
- 3. La graduatoria di cui al precedente comma 1° è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

# Capo VI - Approvazione degli atti concorsuali

# Art. 80 - Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali

- 1. La Giunta comunale provvede all'approvazione delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso. Qualora non venga riscontrato alcun elemento di illegittimità, approva con atto formale la graduatoria presentata e dispone la stipulazione del contratto individuale di lavoro.
  - 2. Qualora la Giunta comunale riscontri irregolarità, procede come

segue:

- a) se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla commissione, tale cioè da apparire - ad evidenza - errore di esecuzione, procede direttamente con apposita deliberazione alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria di merito;
- b) se l'irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento ovvero, rilevata la palese incongruenza o contradditorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione con invito al presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito.
- 3. Qualora il presidente non provveda alla convocazione della Commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni ricevute, si procede con atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e conseguenti e alla nomina di una nuova Commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria.

#### Art. 81 - Presentazione dei documenti

- 1. Il funzionario responsabile prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, ai fini dell'assunzione, invita il presentare 1a / documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
- 2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

#### Art. 82 - Accertamenti sanitari

- 1. L'Amministrazione ha facoltà di accertare, a mezzo di un sanitario della struttura pubblica, se il lavoratore da assumere ha l'idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni che è chiamato a prestare.
- 2. Se il giudizio del sanitario è sfavorevole l'interessato può chiedere, entro il termine di giorni cinque, una visita collegiale di controllo.
- 3. Il collegio sanitario di controllo è composto da un sanitario della U.L.S.S., da un medico designato dall'Amministrazione e da un

medico designato dall'interessato.

4. Le spese e le indennità relative sono a carico dell'interessato.

5. Se il candidato non si presenta o rifiuta di sottoporsi all'una o all'altra visita sanitaria, ovvero se anche il giudizio sanitario collegiale sia sfavorevole, decade dall'impiego.

# Art. 83 - Contratto individuale di lavoro

- 1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L..
- 2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. 26.05.1997, n. 152, sono comunque indicati:

a) l'identità delle parti;

b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;

c) la data di inizio del rapporto di lavoro;

d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

e) la durata del periodo di prova se previsto;

- f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
- h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;

i) l'orario di lavoro:

1) i termini del preavviso in caso di recesso.

3. Copia del contratto, con le informazioni di cui al comma 2, va consegnata al lavoratore entro 30 giorni dalla data di assunzione.

- 4. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di trenta giorni dalla data dell'assunzione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al comma 2, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.
- 5. L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) ed l) del comma 2, può essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.
- 6. Il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui al comma 2 che non deriva direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.
- 7. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
- 8. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo non trovano applicazione nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanale.

# Art. 84 - Remunerazioni delle prestazioni rese dopo la stipulazione del contratto

1. Le prestazioni di servizio rese fino al giorno della risoluzione del contratto devono essere comunque compensate.

# Capo VII - Assunzione mediante selezione

# Art. 85 - Procedure per l'assunzione mediante selezione

- 1. Le assunzioni mediante selezione sono disposte con l'osservanza delle disposizioni del capo IXI del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. del 30 ottobre 1996, n. 693.
- 2. In presenza di posti da riservare a dipendenti in servizio, l'Amministrazione inoltra la richiesta di avviamento per gli ulteriori posti da coprire solo dopo che, a seguito di apposito bando e seguendo la procedura dei concorsi pubblici ad eccezione della pubblicità del bando, abbia acquisito le domande dei dipendenti interessati ed abbia definitivamente deliberato in merito all'ammissione degli stessi alla selezione, la quale deve poi avvenire unitariamente con gli avviati dal collocamento, operando la commissione di cui al precedente art. 42.
- 3. Nel caso di unico posto da ricoprire con riserva dei dipendenti interni, la procedura di avviamento dal collocamento viene attivata solo nel caso di esito infruttuoso della selezione agli stessi riservata da effettuarsi con la procedura del concorso pubblico ad eccezione della pubblicità del bando il quale verrà affisso soltanto all'Albo Pretorio e sempre operando la Commissione costituita ai sensi del precedente art. 42.
- 4. Data la finalità della selezione che tende all'accertamento dell'idoneità, la Commissione deve seguire costantemente l'esecuzione delle prove pratiche o sperimentazioni con la permanente presenza di tutti i suoi componenti.
- 5. La Commissione decide a maggioranza con la presenza di tutti i suoi componenti.

# Art. 86 - Finalità della selezione - Contenuto delle prove

- 1. Il giudizio reso dalla Commissione nei confronti del concorrente o dei concorrenti alla procedura di selezione deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire.
- 2. Le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratiche-attitudinali ovvero nell'esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche mediante test specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o aperta; le seconde possono riguardare l'effettiva esecuzione di un lavoro di mestiere o della professionalità non altamente specializzata, se richiesta.
- 3. I contenuti delle prove pratiche o delle sperimentazioni lavorative sono determinati dalla Commissione subito prima l'inizio

delle prove o sperimentazioni lavorative o nella giornata precedente qualora sia necessario l'approntamento di materiale e mezzi.

4. La determinazione del contenuto deve tenere presenti unicamente le declaratorie funzionali di cui all'allegato A) del D.P.R. 25.06.1983 n. 347.

#### Art. 87 - Indici di riscontro

- 1. Per il riscontro dell'idoneità dei partecipanti alla selezione si osservano rigorosamente specifici indici di valutazione.
- 2. Gli indici di valutazione sono riferibili a ciascuna qualifica di livello funzionale e sono definiti sulla base di elementi fissi.
- 3. La Commissione stabilisce, tenuto conto di detti elementi fissi, una o più prove pratiche attitudinali o di sperimentazioni lavorative per la figura professionale interessata alla procedura.
- 4. Per ogni qualifica funzionale gli elementi fissi sono rappresentati dagli indicatori di valore previsti e cioè: complessità delle prestazioni, professionalità, autonomia operativa, responsabilità e complessità organizzativa ove considerata, ciascuno dei quali per il contenuto contrattualmente attribuito.

# Art. 88 - Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione

- 1. Le operazioni di selezione sono curate dalla stessa Commissione fino all'individuazione dei soggetti idonei, nella quantità indicata dalla richiesta di avviamento.
- 2. Ove alla procedura avviata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato partecipino anche dipendenti interni concorrenti per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservati, la Commissione forma soltanto per essi la graduatoria di merito.
- 3. Ove i lavoratori avviati non abbiano risposto alla convocazione ovvero non abbiano superato le prove, il responsabile del procedimento, su segnalazione dell'organo selezionatore, comunica alla competente sezione circoscrizionale l'esito dell'avviamento e chiede un successivo avviamento di lavoratori in numero doppio ai posti ancora da ricoprire. Alla ricezione della nuova comunicazione di avviamento lo stesso organo selezionatore rinnova le operazioni di selezione.

# Art. 89 - Tempi di effettuazione della selezione e modalità

- 1. La Commissione esaminatrice, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avviamento, convoca i lavoratori interessati alle prove selettive indicando:
- a) il giorno e l'ora di svolgimento delle prove;
- b) il luogo, aperto al pubblico, ove saranno effettuate le prove.
- 2. Gli elementi di cui sopra sono comunicati al pubblico mediante un apposito avviso da affiggersi all'Albo dell'Ente il giorno stesso della diramazione degli inviti e fino a prove avvenute.
- 3. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, nel luogo aperto al pubblico indicato nell'avviso.
  - 4. La selezione è effettuata seguendo l'ordine di avvio indicato

dalla sezione circoscrizionale.

- 5. Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, la Commissione ne verifica l'identità.
- 6. Per l'effettuazione delle prove di selezione la Commissione stabilisce un termine che non può essere superiore, di norma, ai 60 minuti.
- 7. Per le sperimentazioni lavorative il tempo è fissato in relazione alle loro caratteristiche.
- 8. Allo scadere del termine dato, la Commissione provvede immediatamente a valutare gli elaborati nel caso che la prova sia consistita nella compilazione di un apposito questionario, o a giudicare il risultato della sperimentazione nel caso in cui la prova sia consistita nell'esecuzione di un lavoro di mestiere.
- 9. Il giudizio della Commissione è reso con il giudizio complessivo di "idoneo" o "non idoneo".

## Capo VIII - Rapporti di lavoro a tempo determinato

# Art. 90 - Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

1. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, avviene nell'ambito delle previsioni di legge, con le modalità di seguito indicate:

- a) le assunzioni di personale a tempo determinato ascrivibili a figure professionali per le quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo sono effettuate mediante ricorso al competente ufficio di collocamento, secondo le procedure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/12/1988 (G.U. 31.12.1988, n. 306), salvo che per motivi d'urgenza fino ad un massimo di gg. 10;
- b) il reclutamento del restante personale, riferibile a figure professionali ascrivibili fino alla settima qualifica funzionale, avviene mediante prova selettiva alla quale sono ammessi, sulla base di una graduatoria formata previa valutazione dei titoli, i candidati che, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità indicati nell'apposito avviso di reclutamento.
- 2. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del rapporto, a tempo pieno o parziale, del numero delle unità richieste, dei requisiti culturali e professionali necessari.
- 3. L'avviso dovrà essere pubblicizzato mediante affissione di manifesti negli appositi spazi riservati all'Amministrazione e dovrà essere inviato, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai Comuni limitrofi.
- 4. Con riferimento ai singoli profili professionali ed ai regimi di orario a tempo pieno o a tempo parziale indicati nell'avviso di reclutamento, l'Amministrazione comunale predisporra apposite graduatorie, sulla base dei seguenti titoli che i candidati dovranno dichiarare nella domanda:
- a) votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto;

- b) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purché non si siano conclusi per demerito.
- 5. Alla votazione conseguita nel titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 4 punti.
- 6. Per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato sono attribuiti, in aggiunta, punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6. A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più anziano di età. In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.
- 7. E' ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati, individuati secondo l'ordine della graduatoria formata con le modalità di cui sopra, pari al quintuplo del numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale.
- 8. All'espletamento della prova selettiva attende apposita Commissione costituita con le procedure di cui al precedente art. 42.
- 9. La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per l'accesso alla qualifica e profili professionali relativi all'incarico da attribuire, mediante la soluzione, in tempi predeterminati dalla Commissione, di appositi quiz a risposta multipla, sulle materie oggetto della prova. Per la valutazione della prova la Commissione dispone di 10 punti. Essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 7/10.
- 10. La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo ai titoli, la votazione conseguita nella prova selettiva.

#### Capo IX - Concorsi interni

## Art. 91 - Individuazione dei posti

1. In relazione al disposto dell'art. 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, annualmente la Giunta comunale provvederà all'individuazione dei posti da coprire mediante concorso interno, in quanto caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'Ente, in sede di predisposizione del piano occupazionale.

## Art. 92 - Procedure dei concorsi interni

- 1. I concorsi interni seguono le stesse modalità e i criteri di valutazione previsti per i concorsi pubblici, a eccezione:
- a) della pubblicità del bando, che è fatta con affissione all'albo pretorio e diffusione dello stesso ai diversi settori e alle organizzazioni sindacali interne, e del termine di scadenza del bando che è ridotto a giorni quindici;
- b) del contenuto della domanda che può essere limitato alle sole dichiarazioni seguenti:

- b.1) l'indicazione del concorso al quale intendono partecipare;
- b.2) il cognome, nome e luogo di nascita, nonché la residenza e l'eventuale recapito;
- b.3) il titolo di studio richiesto, specificando in quale data e presso quale istituto è stato conseguito e la valutazione riportata, nonché eventuali altri titoli di studio dei quali il concorrente sia in possesso;
- b.4) la figura professionale, l'area di attività e la qualifica funzionale di appartenenza;
- b.5) il possesso dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso;
  b.6) le eventuali sanzioni disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza del bando di concorso.

#### TITOLO VI - LA MOBILITA'

#### Art. 93 - Mobilità esterna

1. La Giunta comunale, qualora lo ritenga opportuno, può procedere all'accettazione della richiesta di trasferimento di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, secondo la normativa vigente.

#### Art. 94 - Mobilità interna

- 1. Per mobilità interna si intende il cambiamento del lavoro svolto, l'eventuale modifica del profilo professionale e/o l'assegnazione ad una sede di lavoro diversa da quella di appartenenza.
- 2. La mobilità interna, come previsto dalla vigente disciplina contrattuale, va attuata secondo i criteri indicati nel presente regolamento.
- 3. La mobilità interna deve rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- a) razionalizzazione dell'impiego del personale;
- b) riorganizzazione dei servizi;
- c) copertura dei posti vacanti.

# Art. 95 - Mobilità volontaria e mobilità obbligatoria

- 1. La mobilità è volontaria quando, avendo l'Amministrazione deciso di coprire un posto con personale interno, vi sono uno o più dipendenti interni disponibili volontariamente a coprire quel posto.
- 2. La mobilità è obbligatoria allorché, dovendosi comunque coprire un posto e non essendovi candidati interni volontari idonei, si assegna comunque il posto ad un dipendente.
- 3. La mobilità nell'ambito dello stesso settore è disposto dal Capo Settore, nell'ambito di settori diversi dal Segretario Generale, o Direttore generale se nominato, sentiti i Capi Settore interessati.
- 4. I provvedimenti sono altresì comunicati al Servizio personale per il conseguente aggiornamento del quadro di assegnazione del personale in servizio ed alle 00.SS..

## TITOLO VII - LE COLLABORAZIONI ESTERNE

## Art. 96 - Contratti a tempo determinato

- 1. In relazione a quanto disposto dal comma 5-bis dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, inserito dal comma 4 dell'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, l'Amministrazione può stipulare contratti per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.
- 2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente.
- 3. I soggetti cui conferire l'incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire.
- 4. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto.
- 5. Non possono essere stipulati contratti in misura superiore al 5% della dotazione organica, e comunque nei limiti di cui al citato comma 5-bis dell'art. 51 della legge n. 142/1990.
- 6. Per il trattamento economico trova applicazione quanto previsto dal citato comma 5-bis della legge n. 142/1990.
- 7. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Il testo di questo comma dovrà essere riportato nel contratto di cui al comma 1.

# Art. 97 - Conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato

- 1. Il conferimento di incarichi di cui al precedente art. 96 può avere luogo al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativo-funzionali di specifiche aree di attività, tali da non poter essere risolte mediante interventi amministrativo-gestionali normali posti in essere dall'interno dell'Ente con l'ausilio delle figure professionali già presenti e tali comunque da non poter ricorrere a procedure concorsuali;
- b) quando le necessità esposte al punto precedente corrispondano a specifica ed urgente domanda di servizi qualificati da parte della cittadinanza o di una rappresentanza istituzionale, tale da non poter essere soddisfatta in tempi accettabili mediante assunzione operata con contratto di diritto pubblico previo espletamento di pubblico concorso.

## Art. 98 - Incompatibilità

- 1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti gli incarichi di cui al precedente articolo 96:
- a) ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile od affini fino al

- secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali:
- b) ai rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune;
- c) ai dipendenti del Comune, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale del Comune, anche se collocati in aspettativa;
- d) ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale rappresentanza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione di quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola, alle quali il Comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano in corso di esecuzione al momento dell'affidamento dell'incarico.

# Art. 99 - Requisiti per il conferimento dell'incarico a tempo determinato

1. Gli incarichi di cui al precedente articolo 96, sono conferiti con provvedimento del Sindaco, motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dallo stesso articolo e vengono attribuiti a persone che possiedano i necessari requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di eventuale iscrizione ad albi professionali richiesta dalla legge, sia, infine, sotto il profilo di precedenti e qualificanti esperienze lavorativo-professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l'incarico.

# Art. 100 - Stipulazione del contratto e suo contenuto

- 1. Alla stipulazione del contratto provvede il Responsabile del servizio.
- 2. Nel contratto, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovrà essere previsto:
- a) i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione;
- b) gli organi preposti alla verifica dei risultati;
- c) la previsione della facoltà di revoca dell'incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, con corrispondente corresponsione di un indennizzo in ragione del periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni pretesa dello stesso;
- d) la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell'incarico per il caso in cui le verifiche effettuate diano luogo all'accertamento del non raggiungimento degli obiettivi; la risoluzione verrà disposta dopo sia stata effettuata la contestazione per all'interessato e che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio per presentare le sue controdeduzioni. Decide la Giunta comunale motivando in ordine alle ragioni specifiche della risoluzione in relazione alle eventuali controdeduzioni presentate dall'interessato.

Sarà fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno; e) l'entità del compenso;

- f) la durata dell'incarico e la facoltà di proroga da parte del Comune per la durata massima consentita;
- g) l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico;
- h) l'obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede comunale e la fissazione dei giorni e delle ore nei quali l'interessato dovrà rendersi disponibile al ricevimento del pubblico;
- i) l'obbligo di non svolgere, contemporaneamente, altre attività lavorative di carattere subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici, nonché l'obbligo di non svolgere contemporanea attività di lavoro libero-professionale in conflitto con i doveri assunti verso il Comune e verso gli utenti dei servizi forniti dal Comune stesso.

# Art. 101 - Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura del Comune

- 1. L'incaricato ai sensi dei precedenti articoli è a tutti gli effetti collocato nella struttura del Comune e collabora con la struttura amministrativa dello stesso fornendo le prestazioni previste in contratto.
- 2. L'incaricato, se previsto dal contratto, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere le proposte di deliberazione inerenti il settore di competenza, nonché di partecipare alle commissioni disciplinate dalla legge o dai regolamenti dell'Ente.
- 3. L'incaricato risponde dei risultati del suo operato al Sindaco ed è soggetto, comunque, all'ordinario potere di controllo e vigilanza.
- 4. L'incaricato avrà libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessaria o utile all'espletamento del suo incarico, per l'esecuzione del quale potrà avvalersi di mezzi e di beni del Comune.

# Art. 102 - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità

- 1. In relazione a quanto disposto dall'art. 51, comma 7, della legge n. 142/1990, qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecnico-professionali ad alto contenuto di professionalità, che non siano rinvenibili nelle attribuzioni proprie delle qualifiche funzionali presenti nella dotazione organica del Comune, possono essere conferiti incarichi esterni con apposite convenzioni a termine e per obiettivi determinati.
- 2. Detti incarichi, tesi a realizzare programmi determinati approvati dai competenti organi, debbono essere affidati a persone estranee all'Amministrazione comunale, delle quali sia riconosciuta e dimostrabile la specifica competenza professionale richiesta.
- 3. L'incarico viene conferito per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferisce.

# Art. 103 - Procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna

- Qualora il Sindaco, motivatamente, decide di attingere professionalità esterne per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, dispone la pubblicazione di un bando di offerta di lavoro, specificando l'oggetto della proposta, i requisiti condizioni di partecipazione, nonché ogni altra indicazione atta a consentire ai soggetti interessati un'idonea valutazione prestazione che si intende affidare.
- 2. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Sindaco, previa attestazione della necessaria copertura finanziaria da parte del competente Responsabile del servizio.

# Art. 104 - Conferimento di incarichi a dipendenti da amministrazione pubblica

1. Nel caso in cui l'incarico venga conferito a soggetti che provengono da una pubblica Amministrazione, trova applicazione l'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.



## TITOLO VIII - DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 105 - Criteri di gestione delle risorse umane

- 1. La gestione delle risorse umane deve essere finalizzata alla valorizzazione delle attitudini e delle competenze professionali individuali ed improntata alla massima flessibilità ed al pieno coinvolgimento dei dipendenti.
- La posizione 1avoro nell'ambito di della struttura assegnazione, gli obiettivi assegnati nonché 1e responsabilità attribuite devono tendere а costituire fattore di individuale ed a garantire maggiore produttività.

# Art. 106 - Incentivazione e valutazione del personale

- 1. La partecipazione a programmi, piani di lavoro e progetti speciali nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la qualità delle prestazioni sono connessi ad un sistema di incentivazione diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale delle strutture dell'Ente.
- 2. I compensi incentivanti, quali strumenti di gestione delle risorse umane, sono improntati ai principi di trasparenza e pubblicità.

# Art. 107 - Piano occupazionale e delle assunzioni

- 1. Il piano occupazionale costituisce l'atto fondamentale per la determinazione annua del fabbisogno di risorse umane sulla scorta della dotazione organica dell'Ente ed in funzione dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi fissati dall'Amministrazione. Esso è elaborato ogni anno, contestualmente alla predisposizione del progetto di bilancio, sulla base anche delle richieste avanzate dai Responsabili delle aree.
- 2. La sua approvazione e le relative variazioni sono di competenza della Giunta comunale.

#### Art. 108 - Formazione del personale

- 1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti costituiscono strumenti di carattere permanente per la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti nell'Amministrazione.
- 2. Il servizio personale elabora annualmente, sulla base delle richieste pervenute dalle aree, il piano di formazione dei dipendenti.

#### Art. 109 - Rapporti con l'utenza e qualità dei servizi

1. I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con



l'utenza e migliorare la qualità dei servizi.

2. L'attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte dei Responsabili delle aree.

#### Art. 110 - Relazioni sindacali

- 1. Il sistema delle relazioni sindacali si conforma ai principi normativi in vigore, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità, si esplica in modo da contemperare gli interessi dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di elevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati.
- 2. Le relazioni sindacali sono ispirate alla collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti.
- 3. I Responsabili delle aree, nell'ambito delle competenze loro assegnate, curano le relazioni sindacali, informano e coinvolgono le Organizzazioni sindacali, quando lo ritengano opportuno, in base alla specificità della materia.

# Art. 111 - Patrocinio legale

- 1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Segretario o di un dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
- 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
- 3. Anche a tutela dei propri interessi sarà stipulata polizza assicurativa a copertura delle responsabilità derivanti dall'emanazione di atti e dalla formulazione di pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 4. Per il patrocinio legale trovano applicazione, in ogni caso, le norme di cui:
- all'art. 16 del contratto approvato con D.P.R. n. 191/1979;
- all'art. 22 del contratto approvato con D.P.R. n. 347/1983;
- all'art. 67 del contratto approvato con D.P.R. n. 268/1987; nonché all'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

#### Art. 112 - Delegazione trattante

1. Ai fini della stipulazione di contratti collettivi decentrati, la delegazione di parte pubblica è composta dal Sindaco o suo delegato, dal Segretario comunale, nonché, per le materie interessanti uno o più

servizi, dai Responsabili dei servizi interessati.

## Art. 113 - Pari opportunità

- costituito un Comitato paritetico per le pari opportunità composto da 6 componenti di entrambi i sessi di cui 3 in rappresentanza organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. coordinato e diretto dal Responsabile del Servizio amministrativo. fanno parte, 2° 3° guali е componente di parte pubblica, due Responsabili di servizi designati dalla Conferenza di servizio di cui all'art. 13 del presente regolamento.
  - 2. Il Comitato ha il compito:
- a) di raccogliere e custodire elementi in materia di formazione professionale, ambiente lavorativo, igiene e sicurezza del lavoro e servizi sociali in favore del personale, nonché alle condizioni oggettive in cui versano entrambi i sessi e i dipendenti in condizioni di svantaggio personale, familiare e sociale rispetto agli accessi ed alla formazione e sviluppo professionale;
- b) di approfondire tematiche e formulare proposte sulle materie di cui alla precedente lettera a) nonché prospettare azioni positive per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale tra i sessi e per i dipendenti in situazioni di svantaggio che tengano conto anche della loro posizione in seno alla famiglia ed alla società.
- 3. Il Comitato, su richiesta della delegazione trattante, fornisce elementi di conoscenza e di sostegno alla contrattazione decentrata.

## Art. 114 - Responsabilità

- 1. Tutti i dipendenti preposti alle aree sono responsabili della regolarità e della legalità dei loro atti e degli atti di governo del Comune, nonché dell'attività gestionale di loro competenza. Eventuali polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile e/o contabile contratte dal Segretario Generale, dai Capi Settore e dai Responsabili di Servizio sono rimborsate dal Capo Settore Ragioneria, con apposita determinazione, previa documantata richiesta; oppure la Giunta comunale può provvedere direttamente alla stipula di una polizza a favore del personale sopraindicato.
- 2. Rispondono anche del buon andamento e dell'imparzialità, oltreché del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti e, inoltre, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.
- 3. I Responsabili delle aree assicurano l'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale assegnato al servizio di competenza e, inoltre, l'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- 4. Gli stessi esercitano sul personale dipendente un potere per l'ordinario svolgimento dell'attività nel luogo di lavoro.

#### Art. 115 - Norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si estendono, in quanto

applicabili e per quanto non diversamente disciplinato da altri specifici regolamenti, alle istituzioni e ad altri organismi in cui l'ordinamento e funzionamento debbano, per legge, essere disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

2. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di organizzazione, nonché ogni altra precedente disposizione in materia di personale, confliggente con le norme in esso contenute.

# Art. 116 - Pubblicità del regolamento

- 1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2. Copia sarà altresì trasmessa ai Responsabili delle aree e alle rappresentanze sindacali.

#### Art. 117 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, da parte della Giunta comunale, competente ai sensi del comma 2-bis dell'art. 35 della legge n. 142/1990, aggiunto dall'art. 5, comma 4, della legge n. 127/1997.



SEGRET/Regolam

# SUDDIVISIONE DEI POSTI DI RUOLO PER SETTORE DI ATTIVITA'

SETTORE	ORE QUALIFICA FUNZIONALE						
	III	IV	v	VI	VII	VIII	DI ORGANICO
AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-CED	3	3	4	3	3	1	17
RAGIONERIA-PERSONALE-TRIBUTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE			1	6	3	1	11
SERVIZI DEMOGRAFICI	1	1	1	3	1	1	8
INTERVENTI SOCIALI-CULTURALI E SPORTIVI	14	11	3	14	5	1	48
GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO: URBANISTICA- LAVORI PUBBLICI-ECOLOGIA ED EDILIZIA PRIVATA	4	7	6	B	3	2	Энга 29
POLIZIA MUNICIPALE			8/2	2	1.	1	x 16
TOTALE	22	22	23 21	35	16	7	125/23/0

J. J. DOR. FRANCO BONFANTE

Щ

# ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE PER FUNZIONI DI SPESA

						·	
DESCRIZIONE		QUALI	TOTALE POSTI				
FUNZIONI	III	IV	v	VI	VII	VIII	O
generali di amm,ne, di gestione e di controllo	3	3	4	19	10	5	44
di polizia locale			158	2	1	1	20/6
di istruzione pubblica	14	11	3	12	2	1	43
relative alla cultura ed ai beni culturali				1	2		3
riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	5	8	8				21
nel settore sociale				1	1		2
TOTALE	22	22	23	35	16	7	125/20

nia:

# 

#### urregam p

#### TITOLI DI PREFERENZA

Documenti che i concorrenti devono produrre per avvalersi del diritto a fruire della preferenza o precedenza:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia e costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli cadutti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigio-

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africanti anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive avvente fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decresione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali e stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23-3-1948 (Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

1) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'LNA.LL, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell' 11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera g) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-ter, rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della paggiorna.

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'LNA.LL;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere m), n) ed o) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera m) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condiziona anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L;

- t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;
- u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso:
- v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;
  - z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere f), g), h), i), l), m), n), ed o), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I coniugi dei caduti di cui alle precedenti lettere m), n) ed o) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere g), h) ed i) dovranno - ove occorra - integrare il documento prodotto con un certificato del Sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce

#### Art 3.

Disposizioni in materia di dichiarazioni ostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi.

<sup>-</sup> L 15 maggio 1997, n. 127.

# INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	. pag.	2	
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	. pag.	2	
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag.	2	
Art. 3 - Quadro di riferimento normativo		2	
TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA	. pag.	4	Ë
Capo I - Principi generali			IL SINDACO
Art. 4 - Criteri generali di organizzazione	. nag.	4	₹ 5
Art. 5 - Struttura organizzativa	. pag.	4	
Art. 6 - Assetto generale dell'Ente	. pag.	4	<b>2</b> 8
Art. 7 - Unità organizzative intermedie	. pag.	5	る ミ
Art. 8 - Unità di progetto	. pag.	5	, ĉ
Art. 9 - Settore	nag.	5	
Art. 10 - Servizio	pag.	6	O#
Art. 11 - Unità operative		6	0
Art. 12 - Segretario comunale	pag.		7
Art. 13 - Vice Segretario	pag.	7	-
Art. 14 - Convenzione per il servizio di direzione generale		7	•
Art. 15 - Funzioni di direzione generale del Segretario com.le		7	
Art. 16 - Rapporti tra Direttore generale e Segretario com.le	pag.	7	(ERE)
Art. 17 - Competenze del Direttore generale	pag.	8 /	
Art. 18 - Ulteriori competenze del Segretario comunale	pag.	9	
Art. 19 - Competenze del Sindaco in materia di personale	pag.	9	WOWO
TITOLO III - L'ATTIVITA'	. pag.	11	1PIO GENERALE Jott. Emanuele
Art. 20 - Le determinazioni	naa	11	$ \mathbf{z}_{\mathbf{z}} $
Art. 21 - La Conferenza di Servizio			面黃
Art. 22 - Gruppi di lavoro			<b>不</b>
Art. 23 - Atti di concerto tra organi politici ed organi	Pag.	11	C E
gestionali	pag.	12	G.
Art. 24 - Ricorso gerarchico			0, 5
Art. 25 - Potere sostitutivo	pag.	12	<u></u>
Art. 26 - Supplenza	pag.	12	FI 을
Art. 27 - Attività di gestione	pag.	13	き
Art. 28 - Le deliberazioni	pag.	14	SEGRETAL
Art. 29 - Pareri e silenzio procedimentale	pag.	14	J.F.
Art. 30 - Visto di regolarità contabile e termini per	<del></del>		
1'acquisizione	pag.	14	
Art. 31 - Il Procedimento amministrativo	pag.	14	

TITOLO IV - LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ...... pag. 16

Art.	32 - Dotazione organica	. pag.	. 16
Art.	33 - Figure professionali	, pag.	16
Art.	34 - Mansioni individuali	. pag.	16
Art.	35 - Dipendenza gerarchica - Verifica dell'attività	. Dag.	16
Art.	36 - Attribuzione temporanea di mansioni superiori	nao	17
Art.	37 - Disciplina degli incarichi da conferire ai	· pag.	1.
	dipendenti da altre Amministrazioni pubbliche e/o		
	Enti pubblici ovvero da privati	nac	17
Art.	38 - Assenze	· Pas·	19
Art.	39 - Riammissione in servizio	· pag.	10
1	or managed in berviate	· pag.	15
TTTO	LO V - L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI	200	20
		· pag.	20
Capo	I - Ammissione agli impieghi		
Art.	40 - Contenuto	nac	20
Art.	41 - Modalità di accesso - Mobilità	· pag.	20
Art.	42 - Commissione esaminatrice	· pag.	20
Art.	43 - Concorso pubblico - Preselezione	· pag.	21
Art.	44 - Selezione tra gli iscritti nelle liste di	· pag.	21
	collocamento	D20	21
Art.	45 - Assunzione di soggetti appartenenti alle categorie	· pag.	41
	protette	200	21
Art.	46 - Riserva dei posti al personale interno	· pag.	21
Art.	47 - Copertura dei posti	. pag.	21
Art	48 - Requisiti generali - Limiti di età	. pag.	21
Art	49 - Dotazione organica	. pag.	22
111.6.	Totaline organica	. pag.	22
Саро	II - Concorsi pubblici per titoli ed esami		
Art.	50 - Bando di concorso	nac	23
Art.	51 - Domanda di ammissione al concorso - Termini -	· pag.	23
	Modalità	nao	23
Art.	52 - Documenti da allegare alla domanda	. bag.	24
Art.	53 - Diffusione del bando di concorso	. bae.	25
Art.	54 - Riapertura del termine e revoca del concorso	· Pag.	25
Art.	55 - Ammissione ed esclusione dal concorso	· pag.	25
Art.	56 - Imposta di bollo	· pag.	25
Art.	57 - Adempimenti della commissione esaminatrice	. pag.	26
		1 6	
Саро	III - Valutazione dei titoli e degli esami		
Art.	58 - Punteggio	. pag.	26
Art.	59 - Valutazione dei titoli	. pag.	26
Art.	60 - Valutazione dei titoli di studio	pag.	27
Art.	61 - Valutazione dei titoli di servizio e del servizio	_	
	militare	. pag.	27
Art.	62 - Valutazione del curriculum professionale	. pag.	28
Art.	63 - Valutazione dei titoli vari	. pag.	28
Art.	64 - Valutazione delle prove di esame	pag.	28
Art.	65 - Pubblicità delle valutazioni attribuite	nac	20

Capo I - La dotazione organica

Capo	11	_	Prove concorsuali		
Art.	66	_	Svolgimento delle prove p		20
Art.	67	_	Prove concorsuali p	ag.	20
Art.	68	_	Prova scritta p	ag.	20
Art.	69	_	Prova pratica p	ag.	30
Art.	70	_	Prova orale p	ag.	30
111 .	, ,		р	ag.	30
Саро	V ·	- :	Svolgimento e valutazione delle prove - Formazione della	<u>l</u>	
		1	graduatoria di merito		
Art.	71	_	Criteri di valutazione delle prove d'esame p	ag.	30
			Durata e data delle prove p		
Art.	73	_	Accertamento dell'identità dei concorrenti p	ag.	31
Art.	74	-	Adempimenti della Commissione - Adempimenti dei concorrenti p	_	
Art.	75	_	Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al	ag.	21
	, ,		termine delle prove scritte p	200	31
Art.	76		Ammissione alle prove successive p	ag.	31
Art.	77	_	Prova pratica - Modalità di svolgimento p	ag.	31
Art.	78	_	Prova orale - Modalità di svolgimento p	ag.	32
Art.	79	_	Formazione della graduatoria di merito p	а <b>Б</b> •	32
				45.	J.
Саро	VI		Approvazione degli atti concorsuali		
Art.	80	-	Valutazione di legittimità delle operazioni		
	0.1		concorsuali p	ag.	32
Art.	81	-	Presentazione dei documenti p	ag.	33
Art.	82	-	Accertamenti sanitari pa	ag.	33
Art.	83	-	Contratto individuale di lavoro p	ag.	34
Art.	84	-	Remunerazioni delle prestazioni rese dopo la		
			stipulazione del contratto pa	ag.	35
Саро	VIJ		Assunzione mediante selezione		
۸ ۲	25	_	Procedure per l'assunzione mediante selezione pa		25
Art	86		Finalità della selezione - Contenuto delle prove pa	ag.	35 33
			Indici di riscontro pa		
Art.	88	_	Svolgimento e conclusione delle operazioni di	ag.	30
nic.	00		<del>_</del>	22	36
Art.	89	_	Tempi di effettuazione della selezione e modalità pa	ag. ap.	36 36
			-	-5.	-
Саро	<u>VI</u>	Ι	- Rapporti di lavoro a tempo determinato		
Art.	90	-	Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato pa		37
Саро	IX	_	Concorsi interni		
	٥.		*		
			Individuazione dei posti pa		
art.	92	-	Procedure dei concorsi interni pa	ag.	38
דיזייריז	Λ V	7	_ IA MODII TUA!		<i>,</i> ^

Art.		- Mobilità esterna		
Art.		- Mobilità interna		
Art.	95	- Mobilità volontaria e mobilità obbligatoria	pag.	40
WT IIV	io v	II - LE COLLABORAZIONI ESTERNE		<i>L</i> 1
1110	LOV.	LI - LE COLLADORAZIONI ESIERNE	pag.	41
Art.	96	- Contratti a tempo determinato	nag.	41
Art.	97	- Conferimento di incarichi con contratto a tempo	P-8*	•-
		determinato	pag.	41
Art.	98	- Incompatibilità		
Art.	99	- Requisiti per il conferimento dell'incarico a tempo		
_		determinato		
		- Stipulazione del contratto e suo contenuto	pag.	42
Art.	101	- Inserimento del soggetto con contratto a termine		
<b>4</b> 4.	100	nella struttura del Comune	pag.	43
Art.	102	- Collaborazioni ad alto contenuto di		1.3
Art	103	professionalità	pag.	43
MLC.	103	collaborazione esterna	<b>D</b> 20	7.3
Art.	104	- Conferimento di incarichi a dipendenti da	pag.	43
	'	amministrazione pubblica	nag.	44
			r-s.	• •
TITO	LO V	III - DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI	pag.	45
Art.	105	- Criteri di gestione delle risorse umane	pag.	45
Art.	106	- Incentivazione e valutazione del personale	pag.	45
Art.	107	- Piano occupazionale e delle assunzioni	pag.	45
Art.	108	- Formazione del personale	pag.	
Art.	109	- Rapporti con l'utenza e qualità dei servizi	pag.	45
		- Relazioni sindacali		46
		- Patrocinio legale		46
Art.	112	- Delegazione trattante	pag.	46
		- Pari opportunità		47
Art.	114	- Responsabilità	pag.	47
Art.	115	- Norme finali	pag.	47
Art.	116	- Pubblicità del regolamento	pag.	48
Art.	117	- Entrata in vigore	pag.	48
			_ =	
ALLEC	GATO	A) - Dotazione organica del personale		

ALLEGATO B) - Titoli di preferenza



# COMUNE DI CEREA

PROVINCIA DI VERONA

1_1	Inviata alla Prefettura di Verona
<b>\</b> _/	il prot
X	Comunicata ai Capigruppo Consiliari
_	Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 2 1 APR. 1998 prot. 6881
	Trasmessa alla sezione Prov.le
	del Co.Re.Co.
	il prot

\*---**\*** 

N. 112 Reg. Delib.

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLE ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE.

Nell'anno millenovecentonovantOTTO, addì DUE del mese di APRILE nella Sala delle Adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale, ed all'appello risultano:

			! P ! A !
1)	BONFANTE dott. FRANCO	Sindaco	!_X_!!
2)	CAGALI prof. MAURIZIO	Vice Sindaco	!_X_!!
3)	BEDONI FAUSTA MARIA	Assessore	!!_X_!
4)	BELLINI ing. arch. GIOVANNI	Assessore	
5)	MENIN ing. GIANANTONIO	Assessore	1_X_11
6)	GOBBI VANNI	Assessore	!_X_!!
7)	ZANETTI ing. FRANCO	Assessore	!_X_!!
		Totali	*_5_!_2_*

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale sig. Gulino dott. Emanuele il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Bonfante dott. Franco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESENTE REGOLAMENTO VIENE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 02.04.1998.

Cerea, lì 08.07.1998

IL SINDACO f.to Bonfante dr. Franco



IL SEGRETARIO GENERALE f.to Gulino dr. Emanuele

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 12.05.1998 AL 27.05.1998 - R.P. N. 847 - SENZA OPPOSIZIONI.

Cerea, 1ì 08.07.1998



IL SEGRETARIO GENERALE f.to Gulino dr. Emanuele

LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 47 - 2° COMMA - DELLA LEGGE N. 142/1990.

Cerea, lì 08.07.1998



IL SEGRETARIO GENERALE f.to Gulino dr. Emanuele

Segret/Ripubbl